

23 gennaio 1915.



avendo la sua autorizzazione il Comitato sotto
 la presidenza di Magaldi si è occupato delle minori questioni

Illustre Presidente,

Considerando la situazione della transazione Basen,
 i cui termini approvati in massima
 da lei hanno poi formato oggetto di laborio-
 se discussioni, con la continua ad-
 sienza del V. Presidente e dei Consiglieri
 di amministrazione. Dopo l'inattesa sentenza
 della Cassazione torinese, si ritiene
 da tutti noi che lo schema con-
 cordato col Basen rappresenti
 quanto di meglio si potesse rag-
 giungere nell'interesse dell'Assi-
 curato.

Siccome il Basevi era obbligato
 ad allontanarsi da Roma ierodera,
 e abbiamo pensato che nuove
 riflessioni da parte sua, nell'ambi-
 ente milanese e sotto l'influenza
 degli avvocati, avrebbero potuto

creare nuove difficoltà, tutti

di pieno accordo abbiamo rite-
 nuto conveniente ottenere

la firma e l'impegno del

Basevi;

L'Alighetti invece rimarrà

come d' regola impegnato solo
 dopo la liberazione del nostro Paese
 d' annu. - Il Basevi ha però
 voluto che il suo impegno ces-
 tasse qualora il Consiglio non
 avesse deliberato a tutto il 30
 Giberto's corrente -

Auguri vivissimi da tutti
 voi e ossequi -

Il Duca

Alfredo *Edoardo*


8

IL DIRETTORE GENERALE
BANCA D'ITALIA

4

Questioni Nazevsi



Senatore Rolando RICCI

“l'Ancora,,

ASSICURAZIONI
SULLA VITA
DOTAZIONI
RENDITE VITALIZIE

“Burigo,,

ASSICURAZIONI
INFORTUNI
RESPONSABILITÀ CIVILE
FURTI

MILANO

PIAZZA DUOMO, 10
(PORTICI SETTENTRIONALI)

23 Gennaio 1913

Il Rappresentante Generale
PER L'ITALIA

Onorevole Senatore

L'On. Astengo mi ha oggi fatta personalmente la spiacevole comunicazione della di Lei rinuncia ad essere mio patrono nella causa che ho intentata all'Ancora - Istituto Nazionale delle Assicurazioni. Purtroppo a me non resta che prenderne atto, non senza deplorare che laddove la rettitudine dovrebbe venire coll'esempio predicata, si tenti invece di calpestare i sacrosanti diritti di un galantuomo, cominciando dall'impedirgli la libera scelta del difensore. Non é certo cosa che fa onore al Comm. Bonaldo Stringher e, se costretto dagli eventi, non Le nascondo che saprò valermi di questo atto di superchieria.

Con Lei, Onorevole Senatore, non posso certo lagnarmi perché capisco fin troppo in quale delicata posizione Ella si trovi e suppongo che Ella sarà stato costretto a questa rinuncia, anche per Lei incresciosa. Nel ringraziarLa di quanto Ella fece fin qui a profitto della mia giusta causa e spiacente di averLe involontariamente cagionate delle noie, La prego di volermi far tenere la di Lei parcella.

Mi creda, Onorevole Senatore, col massimo ossequio.

Dev. R. Ricci

25 gennaio 1913

6

Egr. Sig. A. Basevi,

Ricevo la sua del 23 corr.. = Mi spiace assai ch'Ella attribuisca al mio ottimo amico il Comm. B. Stringher di averle fatto una so-
perchieria, mentre egli non le ne ha fatta nessuna. = Il Comm. B. Stringher si è limitato ad avvertirmi che l'Istituto aveva scelto me a suo patrono appunto in quella causa in cui l'Istituto stesso doveva rilevare l'Ancora che era stata la sola parte da lei convenuta in giudizio: e di fronte alla circostanza che 24 ore avanti che una cotale scelta fosse stata fatta e 48 prima che mi venisse comunicata io avevo proprio esaminato per lei l'atto di citazione che Ella doveva intimare all'Ancora ed allora non ci potevamo persuadere che l'Istituto avesse preso sulle spalle sue una siffatta garanzia, mentre naturalmente dichiarai subito che non potevo assumere il patrocinio dell'Istituto interveniente come garante, trovai che, per delicatezza, dal momento che entrava in lizza l'Istituto, che io avevo sempre politicamente sostenuto, dovevo rassegnarmi a cessare dal patrocinio dell'attore, locchè mi affrettai a farle comunicare dal comune amico On. Astengo.

Ogni altra versione dei fatti che possa, non so dachi, esserle stata riferita, come oggi informami l'on. Astengo, è, per quanto mi riguarda, inesatta. Non ho nessuna parcella da mandarle e non intendo ricevere alcun compenso per una prestazione d'opera professionale che non ha voluto compiere in ragione di considerazioni mie soggettive, e non mi resta che riaffermarle a sensi della mia migliore considerazione

Cordiali saluti



Corporate Heritage
& Historical Archive



Causa

Bajevi - Istituto N. Apicuro



Alla R. Corte di Cassazione di Torino

RICORSO

dell'**Istituto Nazionale delle Assicurazioni** con sede in Roma, in persona del Direttore Generale Comm. Carlo Tocci e del Consigliere di Amministrazione Comm. Francesco Guerra, residenti a Roma, rappresentati dagli **Avvocati Comm. Marco Baggini** di Roma, **On. Domenico Pozzi** di Milano per procura speciale 14 luglio 1914, aut. Buttaoni, nonchè *per legge* dalla **R. Avvocatura Erariale Generale** di Roma, e dalla **R. Avvocatura Erariale** di Torino, e presso di questa ultima elettivamente domiciliati in detta città,

contro

Basevi Achille residente a Milano,

ed in confronto

della **Società Anonima di Assicurazioni l'An-cora**, con sede in Vienna, in persona dei suoi rappresentanti signori Conte Antonio Prokesch von Osten Presidente del Consiglio di Amministrazione, Bernhard Popper Consigliere, e Dott. Hans Hall Direttore Generale, tutti residenti in Vienna,

per

cassazione della sentenza 1-28 marzo 1914 della R. Corte di Appello di Milano, notificata il 28 aprile 1914.

FATTO.

La sentenza denunciata espone il fatto della Causa nei termini seguenti :

« La Società di Assicurazioni sulla vita e di rendite vitalizie
 « l'Ancora, con sede in Vienna, nominava con atto 17 dicembre 1891
 « (reg. a Roma il giorno 29 successivo) suo rappresentante generale
 « pel Regno d'Italia il signor Achille Basevi, che conservava poi tale
 « rappresentanza fino al 31 dicembre 1912, in virtù di successive rin-
 « novazioni del contratto, riuscendo a far salire da tre a quarantadue
 « milioni, la somma dei capitali assicurati presso la Compagnia.

« Al momento della cessazione del contratto i rapporti fra le
 « parti trovavansi regolati da due private scritture in data rispetti-
 « vamente del 15 febbraio 1896 e del 15 agosto 1907 (registrate en-
 « trambe a Genova il 7 maggio p. p.) e da una comunicazione scritta
 « dalla Società al Basevi, in data 5 maggio 1908 (registrata pure a
 « Genova il 7 maggio p. p).

« Dalle due scritture del 1896 e del 1907 risulta :

« 1.° Che il signor Basevi era nominato rappresentante gene-
 « rale per l'esercizio delle operazioni della Società nel Regno d'Italia,
 « col diritto di firmare tutti gli atti, e con l'obbligo di patrocinare
 « gli interessi della Società dinanzi le Autorità, i Tribunali, gli assi-
 « curati e terze persone: di osservare le leggi ed ordinanze vigenti,
 « le istruzioni generali prescritte dalla Società e le disposizioni par-
 « ticolari prese dalla Direzione: di provvedere in persona, o per
 « mezzo dei suoi organi, da lui a tale uopo nominati, all'organizza-

« zione ed alla acquisizione degli affari, e di non lavorare per altre
« Società di assicurazione sulla Vita.

« 2.° Che egli era obbligato a realizzare annualmente almeno
« 4 milioni di capitale assicurato.

« 3.° Che in corrispettivo aveva diritto:

« a) ad una provvigione di acquisto corrispondente ad una
« percentuale del premio del primo anno, o del premio unico; o, trat-
« tandosi di rendite vitalizie immediate, dell'ammontare del versa-
« mento effettuato;

« b) ad una provvigione di incasso sui premi dei successivi
« anni di assicurazione;

« c) ad una provvigione speciale per ogni mille lire di capi-
« tale assicurato, oltre i 4 milioni;

« d) ad un compenso fisso annuo di lire quarantamila, ri-
« ducibile nel caso di mancato realizzo dei 4 milioni di capitale as-
« sicurato;

« e) ad un compenso di lire 5.000 annue per spese di viaggio;
« e di lire mille per spese di pubblicità, oltre l'integrale rimborso
« delle spese di pubblicazione prescritte dal Governo.

« 4.° Che sulla base del fisso e delle provvigioni, era in obbligo
« di sostenere:

« a) le spese di provvigioni, gli stipendi ecc. dei suoi Agenti,
« subagenti ed ispettori da nominarsi da lui per tutto il Regno, con
« la espressa clausola della mancanza del diritto di rivolgersi alla
« Società per chiedere qualsiasi pagamento;



« b) le spese di pigione, di riscaldamento, illuminazione e di
 « pulizia dei locali di Ufficio, gli stipendi degli impiegati ed inservienti,
 « le spese postali e tutte le altre inerenti alla rappresentanza.

« 5.° che il contratto era stipulato per la durata di un anno,
 « ma dovesse intendersi tacitamente rinnovato di anno in anno alle
 « condizioni, se *alla fine di ciascun anno* il Basevi avesse realiz-
 « zato una *produzione di almeno due milioni di lire in affari del*
 « *ramo Vita*, e non avesse mancato agli altri suoi obblighi, salvo
 « il diritto delle Società di sciogliere il contratto **entro 15 giorni** in
 « qualunque epoca, se il rappresentante non si fosse attenuto stret-
 « tamente agli obblighi assunti, se non avesse osservate le disposi-
 « zioni generali e le disposizioni particolari a lui notificate dalla Dire-
 « zione, o se si fosse reso colpevole di un'azione che *a tenore del*
 « *contratto* desse alla Compagnia il diritto di togliergli il mandato.

« Con la comunicazione del 5 maggio 1908, la Direzione dell'An-
 « cora, rispondendo ad una richiesta del Basevi, gli partecipava che
 « il Consiglio di Amministrazione aveva deliberato :

« I. di accordargli una gratificazione di lire seimila per gli
 « anni 1908 a 1910, allo scopo di metterlo in grado di sviluppare
 « maggiormente la organizzazione ;

« II. di dargli, *vita natural durante*, una pensione equiva-
 « lente all'uno per cento del portafoglio italiano (ma *non superiore*
 « *alle lire diecimila*) nell'eventualità che egli avesse, a seguito a ma-
 « lattia giudicata inguaribile — ciò che avrebbe dovuto essere con-
 « fermato da uno dei medici della Società a tale scopo autorizzato —

« rassegnare in qualsiasi tempo il mandato di rappresentante gene-
 « rale, e anche nel caso in cui avesse dovuto per qualsiasi ragione, di
 « *comune accordo* con la Società cessare dalla carica. Avvertiva però
 « che tale diritto era *condizionato alla rinuncia da parte* del Ba-
 « sevi ad occuparsi di assicurazioni sulla vita.

« Negli anni successivi al contratto del 1907, il minimo dei quattro
 « milioni annui di produzione veniva costantemente superato: ma
 « a seguito dell'approvazione della legge sul Monopolio delle assicu-
 « razioni sulla vita, che poneva le società esercenti in Italia tale ge-
 « nere di industria nella alternativa, o di cedere immediatamente il
 « portafoglio all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, o di chiedere
 « l'autorizzazione a proseguire nelle operazioni per altri dieci anni,
 « sotto l'osservanza di speciali condizioni, o di cessare dall'esercizio,
 « provvedendo alla liquidazione degli affari esistenti, la Direzione del-
 « l'Ancora con lettera 29 novembre e del 6 dicembre 1912 avvertiva
 « il Basevi, che erasi decisa per la cessione del portafoglio all'Istituto
 « Nazionale; e che, cessando essa col 1° gennaio successivo di ope-
 « rare nel Regno, sarebbe cessato anche il mandato di rappresen-
 « tante che gli aveva conferito.

« *È pacifico in Causa* che l'Istituto Nazionale offriva al Basevi,
 « assecondando le premure dell'Ancora, un posto di amministratore
 « dei Beni stabili in Milano e Torino; ma il Basevi *non l'accettava*,
 « ed invece con citazione del 1° gennaio 1913 conveniva l'Ancora
 « avanti il Tribunale di Milano, sostenendo che essa col cedere il por-
 « tafoglio, mentre la legge le consentiva di continuare le operazioni

« per dieci anni, e di effettuare direttamente la liquidazione degli af-
 « fari già conclusi, aveva leso il diritto che a lui spettava di conti-
 « nuare nel mandato per altri dieci anni, e di percepire i relativi
 « compensi a norma del contratto; e chiedendo pertanto la condanna
 « della Società al risarcimento dei danni, non che al pagamento delle
 « provvigioni su tutte le rate di premio del primo anno, non ancora
 « solute o scadute.

« Egli si dichiarava nell'atto di citazione *detentore di somme*
 « *di spettanza della Società*, il cui ammontare si sarebbe però potuto
 « specificare solo dopo il conto finale della gestione che erasi chiusa
 « il giorno precedente; ma avvertiva che intendeva di esercitare su
 « di esse il *diritto di ritenzione* come mandatario commerciale a ter-
 « mini dell'art. 362 C. Comm., ed anche come responsabile solidal-
 « mente con la Società del pagamento della tassa di Ricchezza Mo-
 « bile sul reddito accertato a carico della Società stessa in seguito
 « alla cessione del portafoglio, e ciò a sensi dell'art. 21 della legge
 « 8 agosto 1865 relativa alle tasse sulle assicurazioni e sui contratti
 « vitalizi, e al patto 6 del contratto vigente fra le parti.

« Il 31 stesso mese il Basevi rendeva il conto, risultando in de-
 « bito di L. 218.346,71, che *più tardi* versava alla Società, dedotto
 « però l'importo delle provvigioni dovutegli per affari conclusi nel
 « 1912: provvigioni che pure aveva chieste in citazione, e che dalla
 « Società gli erano state riconosciute in L. 28.866: onde rimanevano
 « eliminate le due questioni delle legittimità della ritenzione, e del-
 « l'obbligo di corrispondere le provvigioni per la produzione del 1912.

« In definitiva le domande del Basevi contro la Società venivano
« a tendere :

« a) *in principalità*, al risarcimento dei danni, a lui derivati
« e derivabili dalla cessazione delle operazioni della Società nel Regno
« col 31 dicembre 1912, ivi computati gli stipendi e le *provvigioni*
« *d'acquisto* realizzabili durante il decennio di esercizio consentito
« dall'art. 29 della legge 4 aprile 1912, non che *le provvigioni d'in-*
« *casso* realizzabili sul portafoglio italiano dell'*Ancora* esistente al
« 31 dicembre 1912 e successivo ;

« b) *in subordine* alla rifusione dei danni per mancate provvi-
« gioni d'incasso fino ad estinzione del portafoglio italiano esistente
« al 31 dicembre 1912.

« Chiedeva inoltre il Basevi, *in ogni caso*, la condanna della So-
« cietà a pagargli, vita natural durante, la pensione di annue lire
« 10.000, decorribili dalla data di cessazione della sua carica, e la
« rimessione delle Parti per il risarcimento dei danni a separata
« sede.

« La Società opponeva sostanzialmente di essere addivenuta alla
« cessione del portafoglio, ed alla conseguente cessazione di ogni eser-
« cizio dell'industria in Italia, non per capriccio ma per una legittima
« causa, rappresentata dalla sfavorevole condizione creata dalla legge
« sul monopolio delle assicurazioni; e di non dovere pertanto alcun
« indennizzo al Basevi. Negava pure di essere in obbligo di corri-
« spondergli la pensione, non essendosi verificato nè l'uno, nè l'altro
« dei due casi previsti dalla lettera del 5 maggio 1908, quello cioè



« della malattia giudicata inguaribile, e quello della cessazione dalla
« carica di *comune accordo*.

« Interveniva spontaneamente in causa l'Istituto Nazionale delle
« Assicurazioni, che dichiarava di volere rilevare l'Ancora, in base
« agli impegni assunti verso la stessa, da ogni conseguenza della
« avvenuta cessazione del mandato Basevi; ed opponeva la inammissi-
« sibilità di tutte le istanze attrici, in quanto contraddicevano all'e-
« splicito divieto stabilito dall'art. 2 della legge 4 aprile 1912, di
« qualsiasi risarcimento per danni dipendenti dalla attuazione della
« legge sul Monopolio delle Assicurazioni.

« Il Tribunale con sentenza 31 luglio-25 agosto 1913, ammesso
« l'intervento dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, dando atto
« delle sue dichiarazioni di assumere su di sé le conseguenze even-
« tuali della cessazione del mandato in questione, respingeva tutte
« le domande del Basevi, assolvendo l'Ancora dalle stesse, e con-
« dannando l'attore al pagamento delle spese del giudizio.

« Contro questa sentenza interpose appello il Basevi, insistendo
« nelle sue domande, principali e subordinate.

« La Società e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, chiede-
« vano la conferma della sentenza appellata ».

Fin qui la sentenza della Corte di Appello di Milano.

Gioverà anche riferire testualmente le Conclusioni delle Parti,
riferite in epigrafe alla sentenza stessa.

Conclusioni dell'appellante Basevi.

« ... non attesa e reietta ogni contraria diversa istanza, eccezione
« e deduzione — in riforma della appellata sentenza — giudicare:

« 1.° Dovere la Società l'Ancora

« a) *in via principale*: rifondere al sig. Achille Basevi i danni
« tutti al medesimo derivati e derivabili dalla cessazione delle ope-
« razioni di essa Società nel Regno col 31 dicembre 1912, ivi com-
« putati gli stipendi e le provvigioni d'acquisto realizzabili dal sig. Ba-
« sevi durante il periodo d'esercizio consentito dall'art. 29 della legge
« 4 aprile 1912 n. 305, nonché le provvigioni d'incasso dal medesimo
« realizzati sul portafoglio dell'Ancora, esistente al 31 dicembre 1912
« e successivo.

« b) *in subordine*: rifondere al sig. Basevi i danni per man-
« cate provvigioni d'incasso, fino ad estinzione del portafoglio italiano
« di essa Società, esistente al 31 dicembre 1912.

« c) *in ogni caso*: pagare al sig. Basevi, vita natural durante,
« una pensione di L. 10.000 annue, decorribile dalla data della ces-
« sazione dalla sua carica.

« Rimesse le parti per la liquidazione di tutto quanto sopra a
« separata sede.

« 2.° Condannarsi la Società l'Ancora anche in tutte le spese e
« tasse del primo giudizio e del giudizio d'appello, ivi comprese per
« la totalità le spese della registrazione dei due contratti 15 feb-
« braio 1896 e 14 agosto 1907, e della lettera 5 maggio 1908 in atti
« del sig. Basevi, non che in quelle della emananda sentenza... »



Conclusioni dell'Ancora.

- « Piaccia alla Corte
- « Confermare l'appellata sentenza: con la condanna dell'Achille
- « Basevi nelle spese.

Conclusioni dell'Istituto Nazionale.

- « Reietta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione.
- « Confermarsi la sentenza 31 luglio-25 agosto 1913 del R. Tribunale
- « di Milano. Condannare Basevi alle spese di questo secondo giudizio ».

La Corte di Appello di Milano con la sentenza 1-28 marzo 1914 così *testualmente* giudicava:

La Corte:

- « Reietta ogni contraria istanza, azione ed eccezione.
- « In parziale riforma dell'appellata sentenza 31 luglio-25 ago-
- « sto 1913 del Tribunale di Milano, **giudica**
- « 1° Dovere la Società l'Ancora corrispondere annualmente al
- « sig. Achille Basevi le provvigioni d'incasso fino ad estinzione del
- « portafoglio italiano esistente al 31 dicembre 1912, o *sino a rinunzia*
- « *da parte del Basevi*, dedotto il presumibile ammontare delle spese
- « che sarebbero occorse per l'incasso dei premi relativi, secondo li-
- « quidazione da farsi in separata sede.
- « 2° Dovere la Società l'Ancora corrispondere al sig. Achille
- « Basevi, vita natural durante, una pensione di L. 10.000 annue, de-
- « corribili dal giorno in cui egli cesserà di percepire le provvigioni
- « di incasso, o per estinzione del portafoglio italiano, o *per spontanea*
- « *rinunzia*.

« 3.° Dovere la Società rifondere al Basevi i due terzi delle
 « spese di causa di primo giudizio, *comprese* quelle di registrazione
 « dei due contratti 15 febbraio 1893 e 15 agosto 1907 e della lettera
 « 5 maggio 1908, secondo liquidazione a farsi dal Consigliere esten-
 « sore della presente.

« 4.° Compensarsi fra le parti l'altro terzo delle spese di lite,
 « esonerando il Basevi dall'obbligo di corrispondere somma alcuna a
 « titolo di spese di lite all'interveniente in causa Istituto Nazionale
 « delle Assicurazioni sulla Vita.

« Conferma l'appellata sentenza nella parte in cui *ammise* l'in-
 « tervento in causa dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni: *respinse*
 « la prima delle domande principali del Basevi, e *diede atto* delle di-
 « chiarazioni fatte dalla Società l'Ancora.

« Condanna la Società a rifondere al sig. Basevi anche i due
 « terzi delle spese del giudizio di appello, secondo la liquidazione da
 « farsi dal Consigliere estensore della presente, e compensa fra le
 « Parti l'altro terzo ».

È questa la Sentenza della quale l'Istituto Nazionale delle Assi-
 curazioni domanda alla Corte Suprema l'annullamento, per i **Mezzi**
 seguenti:

I.

*Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 e 2 della legge 4 aprile 1912
 n. 305 sul Monopolio delle Assicurazioni in relazione all'art. 28,
 stessa legge, nonchè delle disposizioni degli art. 4 delle disposi-*

zioni preliminari al Cod. Civ., degli art. 1226 e 1097 Cod. Civ. e dell'art. 366 Codice Commercio.

Giova premettere che:

La sentenza denunciata, oltre a respingere l'assunto principale del Basevi, tendente ad ottenere dalla Società l'Ancora, il risarcimento dei danni per avere essa mancato di provvedere a chiedere l'autorizzazione di continuare le sue operazioni per un *decennio* giusta l'art. 29 della legge 4 aprile 1912 n. 305, ebbe anche a respingere l'assunto della Società stessa, e dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, basato a che per l'art. 2 della legge stessa qualunque ragione di indennità in dipendenza dell'applicazione di questa legge, si dovrebbe ritenere onninamente esclusa.

L'Istituto Nazionale è più che mai convinto avere la Corte milanese violato il detto art. 2, che è disposizione fondamentale.

« Art. 2. *Le Società, Associazioni, Compagnie, Imprese e privati, « che comunque esercitano nel Regno l'assicurazione sulla durata « della vita umana, non potranno mai pretendere dallo Stato o « dall'Istituto Nazionale di Assicurazioni garanzie, compensi o in- « dennità per qualsiasi titolo o causa in relazione alle conseguenze « che dipendono, anche in via indiretta, dal Monopolio stabilito con « questa legge, di qualunque specie esse siano.*

« *Continueranno i suddetti assicuratori ad eseguire i contratti « in corso, ed a riscuoterne i premi a norma dell'art. 20... »*

Di fronte a questa disposizione, la Corte ha impresso ad esaminare la posizione delle Parti.

Ritenne che Basevi, *mandatario* della Società Assicuratrice l'An-
 cora, siasi trovato privato di sue mansioni, per avere la Società fra
 i tre partiti (*continuazione dei contratti in corso — continuazione
 condizionata per dieci anni — cessione del portafoglio all'Istituto
 Nazionale delle Assicurazioni*) preferito l'ultimo: e così, ceduto il
 portafoglio.

Ritenne che Basevi non potesse imporre alla Società il secondo
 partito, *continuazione condizionata per un decennio*, applicando a
 favore della Società, non tanto l'art. 2 della legge sul Monopolio,
 quanto l'art. 1226 Cod. Civ., ritenendo avere la legge stessa costituito
 veramente una *vis major* per la Società, senza alcun vincolo per essa
 di chiedere la *continuazione condizionata* decennale di che all'art. 29
 della legge.

Ma ritenne che altrettanto non si potesse ammettere per la
 cessione del portafoglio, che privava il Basevi della continuazione a
 riscuotere i premi dagli assicurati anteriori al 31 dicembre 1912.

E ne concluse con giudicare tenuta la Società, per l'atto *volon-
 tario* della cessione del portafoglio, ad indennizzare Basevi per la
 perdita delle provvigioni convenzionali sui premi che esso *avrebbe*,
 per le assicurazioni anteriori all'attuazione della legge, *continuato
 ad esigere*.

Di questa speciale statuizione della sentenza, si dirà specialmente
 nel *Mezzo II*. Ma intanto, e per questa istanza (*subordinata*) del
 Basevi, ed ancora per l'altra relativa al pagamento della *pensione*
 di annue lire diecimila, si impone come *pregiudiziale* la violazione

che la sentenza stessa ha fatto, dell'art. 2 della legge sul Monopolio.

Quale art. 2, recante disposizione fondamentale della legge con modificazione, per parte del legislatore *sovrano*, delle norme speciali e della legge sulle espropriazioni per pubblica utilità, e della legge sulla municipalizzazione dei servizi, parve invece alla Corte milanese non altrimenti che una disposizione di semplice abbondanza, tendente solo praticamente a confermare il principio sanzionato dall'art. 1226 Cod. Civ. per il quale, anche per le obbligazioni derivanti *dalla legge* (art. 1097 Cod. Civ.) « *Il debitore non è tenuto a nessun risarcimento di danni quando, in conseguenza d'una forza maggiore o di un caso fortuito, fu impedito di dare o di fare ciò a cui si era obbligato, od ha fatto ciò che gli era vietato* ».

La sentenza denunciata ritenne che, a ogni modo, questa esclusione di indennità recata dall'art. 2 fosse espressamente limitata ai rapporti fra lo Stato e l'Istituto Nazionale e gli Assicuratori, non anche operativo nei rapporti fra questi ultimi ed i loro agenti, ed i terzi in genere.

La distinzione è arbitraria, viola l'articolo 2, che non la consente, e non la tollera — ed illegalmente si pretende consentita ed imposta dall'art. 4 delle disposizioni preliminari al Cod. Civ., come si trattasse di disposizione eccezionale, e non estendibile a casi non espressamente designati.

Non si tratta di disposizione restrittiva di diritti, nè di eccezione: sibbene di una disposizione *fondamentale* della legge *speciale* sul Monopolio delle Assicurazioni, alla quale non si possono introdurre

distinzioni e restrizioni, senza violare e la disposizione speciale (art. 2), e la intiera legge per la quale venne stabilita.

La sentenza denunciata volle trovare consenziente l'Istituto Nazionale sul punto dell'essere *forse* (così, e non altrimenti, è detto Conclusionale d'Appello dell'Istituto Nazionale — pag. 13 n. 5), la indeclinabile applicazione dell'art. 2 al contratto di mandato fra la Società l'Ancora ed il Basevi, nello spirito e nella ragione, meglio ancora che nella lettera, della legge sul Monopolio.

A parte che pretese *eventuali* opinioni sulla legge, non valgono a modificarla, certa cosa è che l'Istituto Nazionale se potè ritenere meno certa in proposito (*forse*) la lettera della legge, ritenne più che certo e prevalente, nel senso di escludere qualsiasi pretesa d'indennità al Basevi, lo spirito e la ragione della legge stessa. Ciò che la sentenza ha voluto invece, ed a torto, decisamente contraddire.

Di vero non si arriva a comprendere come, se per un lato una legge sopravvenuta privi senz'altro una Società assicuratrice della possibilità di fare contratti di assicurazione, possa per altro lato cioè non ostante perdurare il mandato della Società stessa ad un terzo per *procurarle di tali contratti*: e come la Società possa tuttavia essere onerata dei corrispettivi al mandatario per una tale opera sua stabiliti.

Il mandato per una determinata serie di operazioni presuppone essenzialmente la *liceità* delle operazioni stesse. Questa venuta meno, il mandato *ad hoc* non può continuare. È elementare.

Diversamente adoperando la Società di assicurazione cadrebbe

in una condizione giuridica inammissibile. Per un lato, obbligata verso il mandatario incaricato di stipulare contratti di assicurazione, obbligata cioè a servirgliene i corrispettivi: e per altro lato, legalmente impossibilitata a stipulare i contratti stessi.

Ed una tale posizione giuridica assurda il legislatore non volle, anche perchè inevitabilmente esporrebbe, *anche in via indiretta*, lo Stato e l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, a responsabilità di indennizzo.

La sentenza denunciata, la quale respinse la pretesa dei Basevi per essere indennizzato in causa della mancatagli possibilità della continuazione ancora per dieci anni del suo mandato, non poteva non applicare la stessa conseguenza al medesimo per la condizione derivatagli dalla cessione del portafoglio. Inquantochè non è che troppo evidente come, se si mantengono gli obblighi della Società assicuratrice cedente, verso il proprio mandatario, questi obblighi *pesando*, oltre al valore del portafoglio stesso, ossia oltre al valore dei contratti (*obblighi e diritti verso ciascuno degli assicurati in conformità dei patti e delle condizioni risultanti delle rispettive polizze contrattuali sulla Società*), non potrebbero non essere da essa conteggiati nei corrispettivi della cessione del portafoglio: d'onde il caso tipico del risarcimento del danno al mandatario della Società per la cessazione delle operazioni di assicurazione, imposto *per via indiretta* allo Stato, o all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

È evidente.

E però è evidente la violazione della legge da parte della sen-

tenza denunciata. L'articolo 28 della legge sul Monopolio delle Assicurazioni dà diritto alle Società assicuratrici di cedere all'Istituto Nazionale il portafoglio, con che l'Istituto *subentra negli obblighi e nei diritti verso gli assicurati*. Ad ogni modo il prezzo della cessione è prezzo legale, in quanto determinato dalla legge: è il valore del portafoglio al netto delle spese di acquisizione (art. 28), *per cui nulla di più è dovuto a nessun titolo* (art. 2). Vero, che questa cessione è volontaria per parte delle Società Assicuratrici, ma vero non meno che la condizione per la quale alla medesima parve essere preferibile il troncamento anche i contratti in corso — ossia la loro esecuzione — per la sopravvenuta impossibilità di svolgere la propria attività industriale con fare assicurazioni nuove, una tale condizione — *dicesi* — non dipende dalla volontà della Società assicuratrice, ma dipende invece ed esclusivamente dalla legge sopravvenuta.

Cosicchè non può ritenersi una convenzione libera questa cessione di portafoglio all'Istituto Nazionale, *come se le condizioni di operare e contrattare della Società Assicuratrice, fossero rimaste uguali*.

Si res in eodem stato permanserint si sarebbe potuto ritenere non lecito alla Società lo sciogliere per convenienze sue, il contratto con il proprio mandatario. Ma tanto non accade allora quando la possibilità di proseguire nelle operazioni di assicurazioni è tolta *ope legis*: alloraquando, per ciò appunto, non può avere ulteriore seguito il mandato di un terzo di procurarle: ed alloraquando, di conseguenza, la Società assicuratrice non è affatto libera di continuare o di non continuare: ma costretta a limitarsi ed eseguire o

liquidare i contratti già in corso, sia venuta meno la condizione di possibilità o di liceità di operazioni di assicurazione, per le quali aveva assunto il mandatario *ad hoc*.

La preoccupazione della sentenza denunciata, la quale ritenne essere il carattere *eccezionale* della disposizione di legge l'*ostacolo contro cui è irrimissibilmente destinato a frangersi qualsiasi tentativo di opporre questo disposto ad istanze che non si risolvano in una vera domanda degli assicuratori contro lo Stato o l'Istituto Nazionale, per risarcimento di danni sofferti in conseguenza della tolta o ristretta facoltà di esercitare l'industria delle assicurazioni*: questa preoccupazione illegale informa tutto il criterio ed i ragionamenti della Corte, consequenzialmente a loro volta illegali.

D'altronde come scindere il rapporto fra l'assicuratore e l'assicurato, procurato dal mandatario *ad hoc*, e mantenere quest'ultimo, ossia il mandato dall'assicuratore all'Agente, in costanza della sopravvenuta impossibilità giuridica di fare assicurazioni, di fare cioè quanto doveva, e non può più, fare il mandatario stesso. È la contraddizione che non consente.

Tant'è che il Basevi aveva escogitato un altro partito (*v. produzione dell'Istituto Nazionale*) quello cioè di istituire una rappresentanza a Lugano (Elvezia) per attirarvi tutti quegli italiani che, in frode alla legge nazionale 4 aprile 1912, preferissero assicurarsi presso Società straniere.

L'Ancora, per la verità, non accolse la proposta, *peggio che illegale*, del sig. Basevi.

Ma la proposta stessa (che la Corte Milanese *non volle rilevare*, e di cui non disse verbo) avrebbe — a parte la portata morale e giuridica, vana e peggio — confermata la legalità dell'assunto dell'Istituto Nazionale, in quanto (all'infuori della traslazione all'Estero), *si riconosceva dallo stesso Basevi* che altrimenti non avrebbe esso più potuto continuare nel suo mandato.

In una parola: l'Istituto Nazionale *jure* affermava nel giudizio di merito, e *jure* afferma ora, che la Corte milanese fece mal governo dell'art. 2 della legge sul Monopolio delle Assicurazioni; imperocchè imponendo all'Ancora di risarcire al Basevi i danni derivati dalla cessazione delle riscossioni dei premi per i contratti anteriori, impose in sostanza questo *risarcimento*, in via indiretta almeno, all'Istituto di Assicurazioni, il quale non altrimenti che con questo onere *d'indennizzo* avrebbe rilevato il portafoglio dell'Ancora, e però con l'onere appunto di servire questa indennità, che l'art. 2 invece interdice ed esclude.

Manifestamente questo errore della sentenza, ne importa il *completo* annullamento. Lo afferma la sentenza stessa con dire che *se* (la eccezione basata dall'Istituto Nazionale all'art. 2 della legge) *fosse veramente fondata, sarebbe superflua qualsiasi ulteriore indagine.*

II.

Violazione e falsa applicazione delle disposizioni invocate pel Mezzo I non che delle disposizioni degli art. 1101, 1102, 1104, 1157, 1169, 1160, 1123, 1737, 1740 Cod. Civ. e degli art. 360, n. 6,

361 n. 2, 517 n. 4 e 5 Cod. proc. civ. e 109 n. 2 del Codice di Commercio. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1123 Codice Civile, e del principio *nemo locupletari potest cum aliena jactura*.

La sentenza denunciata ha ritenuto che a Basevi spettasse il diritto di continuare nelle sue mansioni di *mandatario* della Società, non ostante la sopravvenuta legge 4 aprile 1912, principalmente:

a) perchè il contratto con l'« Ancora » era *continuativo*, comunque dovesse ad ogni anno rinnovarsi, in constanza di una produzione annua (*sic*) di non meno di due milioni di affari;

b) perchè Basevi, data la interdizione all'« Ancora » di stipulare nuove assicurazioni, se cessava dalla parte *massima* delle sue mansioni, poteva ancora conservare ed esaurire quella di *riscuotere i premi*, con il corrispettivo delle provvigioni *ad hoc*.

Da queste due proposizioni la Corte deduceva il diritto del Basevi, e l'obbligo dell'« Ancora », di prestargli a titolo di risarcimento, l'equivalente di quelle provvigioni, da liquidarsi a fine di ogni anno, pur in constanza della *nessuna* prestazione del Basevi *ad hoc*, stante la avvenuta cessione del portafoglio all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni.

Evidentemente le proposizioni non sono l'una dall'altra indipendenti; imperocchè, esclusa la prima, rimarrebbe priva di applicazione la seconda.

E questa pure, ove fosse esclusa, escluderebbe l'assunto del Basevi, ancorchè la prima fosse accolta.

Ma entrambe invece sono giuridicamente infondate:

a) Infondata la *prima*, per quanto la stessa denunciata sentenza ha ritenuto *in fatto*.

Di vero, *in fatto* la sentenza ha ritenuto che il mandato al Basevi fosse continuativo *sine die*, perchè la rinnovazione ad ogni anno fosse obbligatoria per l'Ancora se — ossia alla unica condizione che — la produzione della annata precedente non fosse inferiore ai due milioni.

Ma la sentenza ha pure ritenuto che per la sopravvenuta legge sul monopolio, la produzione *non poteva più* assolutamente *aversi*: nè superiore ai due milioni di affari, nè inferiore.

La condizione era quindi completamente *mancata*: e però la obbligazione dell'Ancora di rinnovare il mandato al Basevi — pur ammesso che fosse indeclinabile, allora quando la condizione del quantitativo della produzione superiore ai due milioni si fosse verificata, così per l'anno 1913, come per i successivi, veniva invece completamente a cadere.

È evidente. E tanto avrebbe dovuto bastare alla Corte milanese per confermare la sentenza del Tribunale di Milano, che respingeva *tutte* le domande Basevi, alle quali era di base la obbligatoria rinnovazione del mandato annuale, quando concorresse la *condizione* suddetta. La quale invece fu resa impossibile per la legge 4 aprile 1912 (art. 1160 Cod. Civ.) con la conseguenza di render *nulla* l'obbligazione da essa dipendente, quale invece il Basevi pone a fondamento delle sue pretese. Imperocchè, a differenza di quanto accade per le condizioni *nulle* nei testamenti, le quali si hanno come non apposte,

vitiantur (art. 849 Cod. Civ.), le condizioni *nulle* di un contratto, rendone *nulla* la obbligazione da esse dipendenti, *vitiant*.

Consegue avere la Corte violata la legge con ritenere costante la obbligazione condizionata dell'Ancora, da essa Corte ritenuta, di rinnovare *annualmente* il contratto.

b) Infondata la *seconda* delle ragioni addotte dalla Corte per accogliere le pretese di indennità proposte dal Basevi.

In sostanza la Corte ritenne che *in jure*, allorquando una persona sia stata costituita mandataria per determinate operazioni, la principale delle quali — se non la esclusiva — sia poi divenuta *ope legis* di impossibile esecuzione, lo stesso contratto di mandato debba *inter partes*, ed *a favore del mandatario* continuare, per quella anche *minima* parte che ancora rimanga di possibile esecuzione.

(Si dirà più avanti del vizio ulteriore di questo ragionamento, di fronte alla cessione del portafoglio di che all'art. 28 della legge sul Monopolio).

La Corte quindi ha potuto pensare che, costituito mandatario dell'Ancora il Basevi, allo scopo di rappresentarla, e di procurarle contratti di assicurazioni sulla vita in Italia, contro determinati corrispettivi, e con la ulteriore mansione di riscuotere i premi dagli assicurati, venuto indi meno lo scopo primo e principale, potesse e dovesse continuare, ed agli stessi corrispettivi, lo scopo secondario ed accessorio della riscossione dei premi per i contratti già stipulati ed in corso, fra i quali *anche* quelli stipulati *prima* ancora della stessa assunzione del Basevi.

La dimostrazione data più sopra (lettera *a*) della cessata rinnovabilità obbligatoria del mandato, per la cessazione *ope legis*, e per la impossibilità sopravvenuta della *condizione* apposta all'obbligo della rinnovazione stessa (*produzione di due milioni nella annata*) vale anche per questa seconda tesi.

Colla quale la sentenza denunciata violò flagrantemente gli articoli 1104 e 1123 Cod. Civ., violando la *individualità* del contratto, per cui un contratto non esiste se non *per*, e *con* le condizioni che vi furono apposte. Diversamente il *consenso*, che ne è la base, viene meno; rimane *circondotto*, come applicato ad oggetto *minore*, e però essenzialmente *diverso* dal complesso *inscindibile* delle stipulazioni, o degli oggetti per i quali venne conferito il *mandato* dall'Ancora al *Basevi*, affinché adoperasse a rappresentarla e procurarle i contratti, ed a riscuotere i premi (contro una serie di corrispettivi *individui prestabiliti*) tanto per i contratti da esso procurati, quanto per i contratti *precedenti* alla di lui assunzione, ed ancora in corso.

La *individualità* nei contratti *aleatori* (art. 1102) non è che sempre meglio accentuata.

Afferma quindi l'Istituto Nazionale ricorrente, che entrambe le ragioni addotte dalla Corte, e ciascuna di esse anche di per sè, doveva condurre la Corte ad opposta sentenza, tanto imponendo le condizioni *di fatto* ritenute dalla Corte, e le disposizioni di legge invocate nel Mezzo.

La *individualità* del contratto, oltre che dalla intima obbiettiva connessione che legava alla prestazione principale (*produzione*) quella

41

accessoria (*incasso*), risultava espressamente voluta dai contraenti, essendo testualmente limitata la durata del diritto alla percezione della provvigione d'incasso « *sintanto ch'egli (il Basevi) rimane alle dipendenze della Compagnia* ».

La Corte di Milano al riguardo ha considerato che da siffatta pattuizione risultava *bensì* essere l'acquisto della provvigione d'incasso « *subordinata alla condizione che il Basevi continuasse a prestare opera di rappresentante* » ma ha ritenuto che col venir meno della condizione, non fosse venuto meno anche il diritto, perchè non già dal fatto o dalla negligenza sua, sibbene dal fatto dell'Ancora derivò l'impossibilità per lui di adempiere la condizione; così (*prosegue la Corte*) secondo i principii generali non gli si può far carico di tale impossibilità, nè fargli sopportare le conseguenze dell'inadempimento della condizione ».

L'errore giuridico non potrebbe essere più manifesto, poichè il solo caso in cui la nostra legge considera come adempiuta la condizione mancata, è quello in cui l'impedimento sia prodotto dal fatto *ingiusto* del debitore condizionale (art. 1169 Cod. Civ.).

In questo caso, e solo perchè non è lecito al debitore di liberarsi col fatto proprio dagli obblighi assunti, la legge finge che l'impedimento non sussista.

Ma in tutti gli altri casi, la condizione mancata fa venir meno il diritto che alla medesima sia subordinato (art. 1157).

Perchè dunque potesse il giudice ritenere adempiuta nella specie la condizione mancata, non doveva già ricercare se fosse o meno impu-

tabile al Basevi l'impedimento; ma se esso fosse, oppure nò, imputabile « a L'Ancora ». Non la incolpevolezza del Basevi doveva accertare, ma la colpevolezza dell' « Ancora ». E poichè la colpevolezza era stata esclusa dalla Corte stessa con le molte considerazioni, con le quali aveva in altra parte della sentenza dimostrato essere legittima, e non imputabile alla Società, la cessazione del mandato conferito al Basevi, non era quindi assolutamente possibile evitare a costui le conseguenze della mancata condizione.

Un ultimo riflesso.

L'Istituto è più che mai convinto che la *individuità* del contratto non possa consentire che il *vinculum juris* derivante da esso possa sopravvivere alla soppressione di parte, e della parte *principale*, dell'oggetto della convenzione.

L'Istituto è più che mai convinto (*nè la sentenza contraddice*) che il primo e principale scopo della costituzione del Basevi a *mandatario* dell'Ancora, fosse la rappresentanza, e la produzione, ossia la acquisizione di sempre nuovi e maggiori contratti di assicurazione. La riscossione dei premi rappresenta la parte esecutiva e secondaria, nella quale il valore e la abilità del mandatario non abbisogna, nè trova, di speciale applicazione. E poichè al mandatario non era (giusta ciò che ritenne *in fatto* la sentenza denunciata) assegnato soltanto uno stipendio *fisso*, ma pure erano assegnate *percentuali* proporzionate giusta speciali modalità — manifestamente non scindibili dal complesso dei corrispettivi riescono le singole disposizioni per la applicazione dello stipendio fisso, delle percentuali e delle proporzioni



relative, in ragione della produzione, delle epoche, e via via.

Ciò stante se il principale oggetto vien meno *per legge*: e se la legge stessa per ragioni, le quali non sono che troppo ovvie, per la speciale posizione rimasta alle Società Assicuratrici, ridotte a liquidare mano mano i contratti antecedenti ancora in corso, consente ad esse la soluzione definitiva della cessione del portafoglio all'Istituto Assicuratore, non è chi non veda, come questa soluzione non solamente rappresenti la più elementare convenienza per chi cessa dalla parte *massima* della sua industria, di troncarne anche la residua liquidazione delle partite in corso. Ma come questa soluzione rappresenti alla evidenza la applicazione concreta e pratica del principio della individualità delle posizioni industriali. Per cui, come alla Società costituita per *assicurare e riscuotere*, non più converrebbe continuare ad esistere per *riscuotere soltanto* i premi dei contratti in corso — o meglio — mancherebbe il *consenso* alla propria costituzione, tanto da condurre per l'art. 189 n. 2 Cod. comm. (*per la mancanza o per la cessazione dell'oggetto della Società, o per la impossibilità di conseguirlo*), allo scioglimento, così non riuscirebbe a sua volta concepibile come potesse alla Società *Ancora* imporsi la continuazione del mandato al rappresentante *Basevi*, se il principale oggetto di detto mandato (*la produzione*) sia *ope legis* venuto meno.

Ciò indipendentemente dalla rinnovazione *annuale* del mandato; che *ex contractu* venne a rendersi non più obbligatoria, per essere *mancata la condizione*. Questa consisteva in un minimo (*2 milioni*) di produzione: ora invece, *non per fatto della Società l'Ancora*,

ma per la legge 4 aprile 1912, la produzione venne dopo il 31 dicembre 1912 resa *impossibile* in modo assoluto, e però resa economicamente *zero*.

Nè a sorreggere la sentenza potrebbero, a fronte dei rilievi testè svolti, bastare le considerazioni che hanno indotto la Corte di Milano a ritenere (attraverso induzioni ed ipotesi in aperto contrasto, secondo noi, con le chiare pattuizioni delle parti) essere in parte le provvigioni d'incasso un ulteriore corrispettivo del lavoro di acquisizione, di spettanza *per ciò solo* del Basevi; e dovere di questa parte l'Ancora rimborsare esso Basevi, per evitare un indebito arricchimento ai di lui danni.

Una pretesa fondata sull'indebito arricchimento non può essere accolta, se non in quanto si dimostri da un lato la esistenza e la misura, e dall'altro la ingiustizia della locupletazione.

Nel caso in esame, manca l'uno e l'altro estremo.

Manca l'*injuria*, perchè anche dato, e non concesso, che veramente le provvigioni d'incasso rappresentassero per una parte provvigione *d'acquisizione* una volta che il diritto di percepire la provvigione d'incasso era per patto subordinato alla continuazione del mandato, e il mandato era venuto a cessare per una causa *non imputabile* all'Ancora, la perdita di questi ulteriori compensi non era ingiusta, come non era ingiusta l'eventuale locupletazione dei medesimi per parte dell'Ancora, perchè conforme alla legge del contratto (art. 1123 cod. civile).

Mancava anche la prova dell'arricchimento, per aversi il quale

sarebbe occorso che nella liquidazione del compenso di cessione fra l'Ancora e l'Istituto Nazionale, si fossero tenuti a calcolo fra le spese di acquisizione da dedursi, non solo le provvigioni pagate al Basevi al momento della produzione a titolo, e col nome, di provvigioni di acquisizione, ma anche quella parte delle successive provvigioni d'incasso, in cui parve poi alla Corte di Milano di ravvisare un complemento del compenso primordiale dell'acquisizione. Essendo evidente che, se di questa parte delle provvigioni d'incasso non si fosse tenuto conto a favore dell'Ancora, questa non avrebbe incassato nulla che non potesse dirsi rigorosamente ed esclusivamente *suo*: non si sarebbe arricchita di nulla. Il che la Corte non si preoccupò, nè punto nè poco, di accertare. Per modo che questa parte della sentenza, lungi dal poter sorreggere il giudicato, è essa stessa affetta da gravissimi errori giuridici, che non possono sfuggire alla censura della Corte Eccellentissima.

V'ha di più.

Ritenne la Corte che i corrispettivi per le riscossioni, non altrimenti fossero dovuti che *per le prestazioni relative* ad opera del Basevi. Ritenne la stessa che queste *prestazioni* più non possano verificarsi: ma ritenne che (*salva la deduzione delle spese*) le provvigioni spettino per intero alle stesso Basevi. Ciò disconosce e viola la *bilateralità* del contratto. Anche nel caso in cui potesse esser dovuto al Basevi un *indennizzo*, evidentemente non si potrebbe non dedurre dal suo *avere*, quanto poteva valere il suo *dare*, reso nullo

mediante lo ulteriore esonero da qualsiasi prestazione, e da qualsiasi responsabilità al riguardo. La Corte invece aggiudicò le provvigioni *per intero*, senza deduzioni dello esonero anzidetto.

Tanto, ripetesi, viola la *bilateralità* del contratto passato fra Basevi e l'Ancora, illegalmente *locupletando*, ai danni ed a carico di questa e dell'Istituto Nazionale, *il Basevi*.

Vi ha di più ancora.

La Corte, sempre in onta alla bilateralità del contratto di mandato *de quo*, per un lato ritenne tenuta l'Ancora verso Basevi: e per l'altro, non tenuto Basevi verso l'Ancora.

Imperocchè, condannando l'Ancora ad indennizzare Basevi per la cessazione del mandato a riscuotere per liquidare i contratti in corso, dipendentemente dalla cessione del portafoglio all'Istituto Nazionale, la Corte, ritenne l'Ancora vincolata come *mandante*: ma nello stesso tempo non ritenne vincolato Basevi come *mandatario*, perchè sanzionò nel *dispositivo* della Sentenza (*pur non dicendone il motivo*) la facoltà del Basevi di *rinunciare* in ogni tempo.

Una quale *rinunzia non ha senso*, in constanza della cessione del portafoglio, e della impossibilità *effettiva* di continuare nelle operazioni. *Nè avrebbe senso*, se volesse semplicemente sanzionare il diritto del creditore (*sic*) a rinunciare al credito.

E solo potrebbe (pur con il vizio dell'*ultra ed extra petita*) coordinarsi con la ultronea sanzione della *spontanea rinuncia*, che la Corte ha inserita al capo II del *dispositivo*, a proposito della pensione di L. 10.000, di che si dirà al Mezzo III.

Finalmente, ad avvalorare questa censura in ordine alla violazione della *bilateralità* del contratto, e all'illegale *locupletamento del Basevi*, vale ricordare come la sentenza stessa, la quale tanto aggiudicò in *avere* Basevi, senza dedurne il *dare*, ebbe pure a ritenere *in fatto* (pag. 6) che: « È pacifico in causa che l'Istituto Nazionale offriva al « Basevi, assecondando le premure dell'Ancora, un posto di amministratore di beni stabili in Milano e Torino; ma il Basevi non « l'accettava, e invece con citazione... »

La Sentenza denunciata non disse punto che questo posto offerto al Basevi fosse sia per l'oggetto, sia per il corrispettivo, inadeguato a lui. Non lo poteva dire, e non lo disse. Non disse quindi che fosse *giusto* nè *giustificato* il rifiuto fattone dal Basevi, quale rifiuto la Corte constatò in fatto.

Ora, non soltanto per il criterio *anche legale* della esclusione del locupletamento: ma ancora per il criterio rigorosamente legale della *bilateralità* del contratto di mandato, per cui l'Ancora doveva *dare*, in quanto Basevi doveva *fare*, riesce manifesto come la sentenza abbia proprio voluto considerare Basevi come *creditore* di provvigioni, con esonero assoluto di ogni *prestazione* da parte sua. Il che è illegale ed ingiusto. Basevi senza ragione rifiutò l'opera sua all'Istituto Nazionale, perchè preferì proporre in giudizio le sue esorbitanti pretese (*la principale fu respinta*) contro l'Ancora.

Il Magistrato non poteva prescindere nello aggiudicare al Basevi le provvigioni per un'opera che il medesimo, non solo non prestava, ma che *non poteva*, ed ancora che *non voleva* prestare. Il rilievo

della sentenza sullo arricchimento che l'Ancora farebbe a danno Basevi vuole quindi essere capovolto: con la differenza che per il Basevi la locupletazione sarebbe, per la sentenza stessa, compiuta.

III.

Violazione e falsa applicazione degli articoli di legge invocati ai Mezzi I e II, ed ancora dell'art. 1165 Cod. Civ. e dell'art. 42 del Cod. Comm. nonchè degli art. 1750, 1231 Cod. Civ. e 355, 358 Cod. Comm.

Il Mezzo I si applica pure alla pretesa Basevi per la *pensione* di annue L. 10.000. Vi si fa richiamo. Ma la sentenza denunciata ritiene dovuta la pensione: a) *perchè* ne accade la condizione per la concessione; b) *perchè* non accade la applicazione della regola *inadimplenti non est adimplendum*.

Ed incominciando da questa seconda proposizione, la Corte ritiene in sostanza che la mancanza del Basevi al versamento all'Ancora delle somme di spettanza della medesima, da lui incassate per l'esercizio 1912, fosse così *lieve* da non farlo incorrere nella decadenza dei diritti, che la Corte stessa gli riconobbe, in confronto dell'Ancora.

La distinzione fra mancanze od inadempienze principali e secondarie, già a *priori* vuole essere ammessa con grande discrezione, dacchè invade un campo essenzialmente *soggettivo*, per il quale nelle obbligazioni derivanti da contratto, e però costituite a base di *consenso*, è grave per il pericolo che *contra legem* il Magistrato sostituisce

tuisca il criterio *proprio*, a quello delle Parti, quale esclusivamente informa la obbligazione.

Nè l'Istituto Nazionale ricorrente si cimenterebbe a censurare *in parte qua* la sentenza, se tanto conducesse ad investire lo apprezzamento del Magistrato del merito.

L'Istituto è convinto invece che anche sopra questo punto, la sentenza abbia *1. mancato al precetto della motivazione, e 2. violata la legge.*

Manifestamente basterebbe la censura *b)* per togliere intieramente di mezzo la sentenza denunciata.

1° — Mancanza di motivi.

Ritenere *lieve* una inadempienza all'effetto di scongiurare gli effetti della decadenza da diritti, non può che dipendere dalla *entità* di essa, dalla *durata*, dalla *causale* e dalla *correlazione* fra la inadempienza, e i diritti che siano dallo inadempiente stesso reclamati. Tutti questi requisiti debbono concorrere per discolorare la inadempienza.

Quale era la entità della inadempienza ?

a) la Corte *in fatto* aveva ritenuto che Basevi aveva preteso e trattenute presso di sé L. 218.346,71, di ragione dall'Ancora che dovevano però ridursi di L. 28.806 dovute a Basevi. E così costui trattene a sue mani, protestando di volerle ritenere a conto delle proprie ragioni di indennizzo (quali proponeva con la citazione 1° gennaio 1913) L. 189.540,71.

Ma quando versa sull'argomento della decadenza, la Corte stessa

accenna in genere a *somme*, trattenute dal Basevi a sue mani, pur essendo di spettanza dell'Ancora; ma non richiama punto lo ingente ammontare di queste somme (L. 189.540,71) per il quale ammontare il mancato versamento certamente non avrebbe la Corte potuto dichiarare *lieve*. Tanto che *in fatto non lo dichiarò*; mentre era appunto il *primo* dei coefficienti della gravità o meno della mancanza. La Corte disse *lieve* il ritardo al versamento, ma non *sà* dire altrettanto (*e doveva pure apprezzarlo*) dello ammontare della somma non versata.

b) La Corte disse *lieve* il ritardo al versamento, ma non dice *quale questo ritardo sia stato*. In precedenza la Corte, dimostrando una strana correntezza in materia così grave, accennò ad un ritardo di *due, o di tre mesi*. Ma poi, quando si tratta di apprezzare se un tale ritardo (che pure lo si doveva precisare, se lo si doveva giudicare *lieve*, o non *lieve*), si limita a dirlo *lieve*, senza nemmeno dire se essa tale ritardo a versare 189 mila lire lo riteneva di *due mesi*, oppure di *mesi tre*.

Ed è poi assolutamente illegale il limitare le conseguenze del ritardo da parte del detentore di danaro altrui, al semplice debito degli *interessi di mora*.

Anzitutto — quanto al *ritardo* di **2 o 3 mesi** — giova ritenere come per contratto passato fra l'Ancora e Basevi (come *in fatto* ritenne la Corte) era stabilito « *il diritto della Società di sciogliere il contratto entro quindici giorni in qualunque epoca, se il rappresentante non si fosse attenuto strettamente agli obblighi assunti, se non avesse osservate le disposizioni generali e le disposizioni*



« particolari a lui notificate dalla Direzione, o se si fosse reso col-
« pevole di una azione, che a tenore del contratto desse alla Com-
« pagnia il diritto di togliergli il mandato ».

Di fronte a questo patto, la risoluzione per mancanza *prolungata* oltre i 15 giorni, e così il constatato ritardo di 2 o 3 mesi al versamento, costituiva condizione *risolutiva pattizia* (art. 1123 c. civ.) e *non tacita o presuntiva* soltanto (art. 1165 c. civ. e 42 cod. comm.) per cui qualche autorità di indulgere, oltre quella delle Parti, potesse essere riservata al Magistrato.

Nella specie però l'art. 42 cod. comm. *interdiceva* qualunque venia, o prolungamento della mora al versamento, oltre i 15 giorni. Doveva strettamente applicarsi il contratto, anzi la *risoluzione*: del contratto: e così anche per la portata della *inadempienza*, allo effetto di impedire all'inadempiente di potere invocare contro l'altro contraente le conseguenze del contratto a lui favorevoli.

Come d'altronde l'art. 1165 chiaramente stabilisce, la conseguenza del *risarcimento dei danni* per la inadempienza (*interessi di mora*) (art. 1750, 1231 c. civ. 355 c. comm.), è *sempre stabilita* ai danni del *moroso*, oltre a quella della risoluzione, non già in sostituzione di essa.

Tanto manca a che la *prima* possa esaurire la *seconda*.

c) Vi ha di più.

Rilevò la Corte come « l'impegno della *pensione* sia stato assunto « in corrispondenza, *non già unicamente* dall'invio sollecito delle « somme costituenti l'ultimo incasso, sibbene della complessa presta- « zione d'opera, alla quale Basevi erasi obbligato.

Da ciò la Corte dedusse che *non esiste correlazione, o proporzione* fra l'obbligo inadempito, e quello di cui l'inadempiente pretenderebbe la esecuzione. Ma questi sono criteri arbitrari ed illegali. E davvero sarebbe stato interessante il conoscere come l'obbligo di versare sollecitamente L. 189 mila, ritardato *oltre 2, o 3 mesi*, potesse rimanere così a lungo, *oltre i 15 giorni convenuti*, inadempito, senza che la Società l'Ancora, alla quale appartenevano quelle cospicue somme, avesse potuto invocare una tale *inadempienza*, per opporsi e resistere alla domanda della pensione proposta contro di essa dello inadempiente Basevi.

Anche in proposito si hanno per parte della Corte delle affermazioni, non dei motivi.

d) Finalmente piacque alla Corte ritenere scusabile — *incolpevole* — il ritardo al versamento, perchè volontario, e basato ad un preteso diritto di ritenzione, che la Corte stessa — *lo si noti* — non si azzardò a ritenere *nè fondato, nè pur seriamente discutibile*.

Può in taluni casi (*non qui, nè ora*) l'errore *scusabile* sulla pertinenza di un diritto, essere dal Magistrato tenuto in considerazione. Ma questa scusabilità deve essere dal magistrato *apprezzata, e dichiarata*. La Corte *nulla disse*, se non chè la Società avrebbe in qualche modo una tale scusabilità ammessa — *il che non è! Nè basterebbe affatto* di fronte allo assunto dell'Istituto Nazionale, e di fronte alle Conclusioni sia di questo, e sia dell'Ancora, instanti recisamente affinchè ogni pretesa di pensione per parte del Basevi venisse dalla Corte respinta.

Dal canto suo la Corte sul preteso *jus retentionis* non espresse il

suo pensiero, avendo anzi senz'altro *ammesso che Basevi non avrebbe avuto il diritto di trattenere presso di sè, oltre il 31 dicembre 1912, le somme*. La mancanza di motivi è quindi costante ed indeclinabile. Ed è sotto questo aspetto indeclinabilmente censurabile la sentenza denunciata avanti alla Corte suprema del diritto.

2°. — *La Corte ha pure violata la legge.*

Di vero è non altrimenti che questione *di diritto*, la questione relativa al carattere *principale od accessorio*, che una condizione contrattuale può presentare.

Ma in tema di *mandato* (sia civile, che commerciale), la obbligazione di *rendere conto*, e di *rimettere le somme incassate di ragione del mandante*, è veramente *la obbligazione principale* pel mandatario.

L'actio mandati directa costituiva nel diritto romano l'azione classica del mandante verso il mandatario.

Nè diversamente dispone il diritto vigente.

L'art. 1747 Cod. Civ. per cui « ogni mandatario deve rendere « conto del suo operato, e *corrispondere* al mandante *tutto* quello « che ha ricevuto in forza del mandato..... » porta questa obbligazione del mandatario come veramente *essenziale* al mandato, e dal mandato dipendente.

Nè diversamente dispone il Cod. Comm. art. 355, 358.

Quando pertanto la Corte Milanese volle considerare, *in onta al contratto*, ed *in onta alla legge*, come secondaria ed accessoria la condizione del versamento sollecito delle somme incassate alla So-

cietà mandante, alla quale appartengono, violò le disposizioni di legge invocate in questo Mezzo.

Per un lato, violò la legge, ritenendo non principale pel mandatario l'obbligo di rappresentare al mandante le somme per esso incassate, e che al mandante appartengono. Per altro lato mancò al precetto della motivazione, quando con nude affermazioni, e senza dimostrare come e perchè, ritenne scusabile da parte Basevi, il volontario e dichiarato rifiuto (abbandonato poi, dopo ben 3 mesi) di versare all'An-cora il cospicuo importo di L. 189.340,71, che per essa il Basevi aveva riscosse, e che ad essa appartenevano.

IV.

Violazione ancora e falsa applicazione delle disposizioni di legge invocate nei Mezzi precedenti, ed ancora ed in modo speciale degli art. 1123 Cod. Civ. e 517 n. 4 e 5 C. P. C., nonchè degli art. 1050 e 1051 Cod. Civ. e 1136.

Alla Corte Milanese parve che relativamente alla *pensione* reclamata dal Basevi in annue L. 10 mila, non fosse a ritenere trattarsi di *liberalità*, sia perchè si tratta di una offerta *accettata*, sia perchè si tratta di speciale remunerazione, ed in considerazione dei meriti del Basevi.

Queste due proposizioni sono due errori di diritto.

La prima è condannata dall'art. 1050 Cod. Civ., che esige la accettazione precisamente come elemento *essenziale* della liberalità.

La seconda è condannata dall'art. 1051, che mantiene il carat-

tere di liberalità, anche se essa sia stata *rimuneratoria* o determinata dalla considerazione dei meriti del beneficiario.

Nella specie non si discusse sul carattere giuridico della concessione di pensione, come liberalità, all'effetto di toglierle la giuridica efficacia; sibbene ed unicamente per costituire un criterio di interpretazioni a *favore* dell'*Ancora*, che avrebbe *contratta la obbligazione*, precisamente come l'art. 1137 Cod. Civ. impone.

La Corte Milanese ha voluto completamente prescindere. Di qui una prima ed evidente violazione della legge, ai danni dell'*Ancora* e dell'Istituto Nazionale.

Ma le violazioni susseguono: la pensione concessa al Basevi per i casi e per l'importo di che alla lettera 5 maggio 1908, non lo fu altrimenti che « *pel caso in cui dovesse per qualsiasi ragione, di comune accordo con noi, cessare della carica* » e la pensione « *vi sarà dovuta vita natural durante. Tale vostro diritto è condizionato alla rinuncia da parte vostra ad occuparvi mai più di assicurazioni sulla vita* ».

Or bene — *anzitutto* la più ovvia delle considerazioni in ordine alla bilateralità del contratto, o della concessione di pensione, la Corte non la rileva: se l'*Ancora* dà la pensione, *con che* Basevi rinunci ad occuparsi di assicurazioni sulla vita, non è ovvio osservare che, siccome di queste assicurazioni il Basevi *non potrebbe più*, dopo la legge 4 aprile 1912, occuparsi, venga appunto a mancare dall'una parte quel corrispettivo che rende *sine causa* la obbligazione dell'altra parte?

Ma non basta.

Secondo la Corte del merito la concessione della pensione è sotto la clausola, o condizione, del *comune accordo* fra Basevi e l'Ancora, per la *cessazione dalla carica*.

Or bene, se per poco si ricorda che nella specie la *cessazione dalla carica di rappresentanza, e di produttore di assicurazioni*, è avvenuta *ope legis*, perchè la legge sul *monopolio* interdisse all'Ancora queste operazioni (è appena il caso di ricordare come alla continuazione *condizionata* decennale, la stessa sentenza denunciata ritenne non potere il Basevi vantare diritto) e rese quindi alla medesima non ulteriormente possibile — *e senza ragione di indennizzo*, art. 2 — il mantenere al Basevi l'incarico di provvedere ad assicurazioni — se appena tutto ciò non si perde di vista, ne deriva l'assoluta esclusione del *comune accordo* fra l'Ancora e il Basevi, per la cessazione del mandato a questi affidato: « *il comune accordo fu « sostituito e sopraffatto dalla comune necessità (sic), la quale invece « dello accordo costituisce la più diretta negazione ».*

E' evidente.

Dunque (e questi non sono apprezzamenti: questa è la legge del contratto, la quale non può essere *travisata* senza violazione all'articolo 1123 Cod. Civ.) viene meno anche la *prima* condizione esplicita per la concessione della pensione.

È a questo punto che la sentenza escogita in prò del Basevi queste altre due proposizioni:

1° la cessazione dalla carica essere dipesa, non per semplice volontà del Basevi, o per suo fatto arbitrario o colposo, ma per im-



prescindibile necessità;

2° aversi lo esplicito riconoscimento, da parte dell'Ancora, della esistenza di una necessità incolpevole di cessazione dalla carica.

Evidentemente queste proposizioni (anche prescindendo da quanto si disse nei mezzi 1° e 3°) non valgono affatto a far rientrare il caso occorso, nelle condizioni di che alla concessione (lettera 5 maggio 1908) della pensione.

Imperocchè la cessazione del mandato *per comune accordo*, non si verifica. Se una *necessità* legale impose e portò una tale cessazione, nessuna conseguenza può derivarne a favore del Basevi. Non per la concessione da parte dell'Ancora, perchè il caso per il quale questa venne fatta, non accadde. Non per la legale necessità che colpì l'Ancora e Basevi, perchè per questa l'art. 2 della legge 4 aprile 1912 escluse espressamente qualsiasi ragione, *diretta od indiretta*, di indennità.

Nessuna recognitione occorre *attributiva di diritti* al Basevi. Nessuna dimostrazione fu data in proposito nè in diritto, nè in fatto.

Vi ha di più.

La Corte nel capo 2° del *dispositivo* condannò l'Ancora a corrispondere la pensione di lire diecimila annue al Basevi, *dal giorno in cui egli cesserà di percepire le provvigioni di incasso, o per estinzione del portafoglio italiano, o per spontanea rinuncia*.

La pronuncia, per una parte è ultronea ed illegale, per *ultra ed extra petita*: per l'altra, è illegale ed assurda.

Intanto, per incominciare da quest'ultima osservazione, la Corte lascia alla scelta del Basevi il percepire — *senza prestare opera alcuna* — le provvigioni di incasso sul portafoglio italiano, che l'Ancora ha ceduto all'Istituto Nazionale, *oppure* la pensione.

È impossibile trovare antitesi più diretta, fra questa *facoltà* fatta dalla Corte al Basevi, e la concessione della pensione fatta (oltre che per ragioni di salute — *a constatarsi* però dalla Società) per il caso di cessazione del Basevi dal mandato, di *comune accordo*. La Corte prescinde dal consenso dell'Ancora, le basta quello del Basevi. Ed è questo un primo assurdo legale.

A parte che, come si disse sopra, la pensione concessa a condizione che Basevi (dato che cessi per ragioni che *non siano di salute*) non si occupi di assicurazioni, cessa di avere ragione d'essere, dal momento che di assicurazioni, il Basevi *non si può più, per legge, occupare*, pur senza potere (art. 2) pretendere per ciò, indennità di sorta.

Ma la aggiunta della Corte in favore del Basevi, per il caso in cui rinunci spontaneamente a percepire provvigioni di incasso, è anche illegale, perchè *non domandata*, oltre che perchè *non dovuta*. Si viene così a creare in prò del Basevi una condizione eccezionale, ed eccezionalmente favorevole, che le Parti non hanno mai sognata.

Supposto che Basevi avesse effettivamente continuato a riscuotere i premi dei contratti in corso, fino a che ve ne fosse stato anche uno solo, egli sarebbe pur sempre rimasto in carica. E se si dicesse essere assurdo che l'attività di un mandatario potesse essere ridotta

a sì meschina cosa, sarebbe anche possibile consentire: ma la conseguenza e la ragione non altre avrebbero potuto essere che quelle cui l'Istituto ha più sopra sostenute; e cioè, che *conferito un mandato complesso per stipulare assicurazioni, e per fare gli incassi*, il mandato stesso, che è *individuo*, non può più continuare, e tanto meno contro i corrispettivi concordati pel mandato *intiero*, quando una parte, anzi la parte *massima* del mandato stesso, sia *ope legis* divenuto di impossibile esecuzione.

La posizione per tal modo fatta dalla Corte al Basevi è questa: che esso potrebbe percepire gli equivalenti delle mancate provvigioni per le prestazioni di incasso (*che non eseguisce*) fino a che queste superino le lire 10 mila all'anno. E quando non le tocchino, esso rinuncia a percepirle, per percepire la pensione.

Manifestamente la posizione è pel Basevi altrettanto straordinariamente favorevole, quanto decisamente ultronea, perchè non domandata, non che contraria al patto, alla concessione, alla legge comune di rito e di diritto, ed alla legge 4 aprile 1912.

V.

Contraddizione nei motivi e fra motivi e dispositivo: mancanza di motivazione. — Violazione dell'art. 360, n. 6 in relazione al 361, n. 2 e 517, n. 2 Cod. Proc. Civ.

Giusta il contratto la pensione era dovuta, naturalmente, dal giorno in cui cessava la carica, e nella misura « *dell'uno per cento del portafoglio italiano esistente nell'anno precedente alla cessazione del mandato* » da non superare in ogni caso le 10 mila lire annue

La sentenza denunciata dichiara che la pensione compete al Basevi, giusta il contratto, dal giorno della cessazione della carica e quindi (è la stessa Corte che lo spiega in seguito alle ultime deduzioni del Basevi) dal giorno in cui egli cesserà di percepire le provvigioni d'incasso.

Quanto all'ammontare poi della pensione, la Corte dice non esservi, e ad ogni modo non potervi essere, controversia « di fronte al tenore della convenzione, ed alla circostanza *non contestata* che il portafoglio italiano esistente al 31 dicembre 1911 oltrepassava i quaranta milioni ». Ed in base a questa motivazione, liquidò la pensione nella misura massima di L. 10 mila.

Ma è evidente che se la pensione deve liquidarsi nella misura dell'uno per cento del portafoglio dell'*anno precedente* alla cessazione della carica, e se la carica del Basevi — nel concetto della Corte — è ancora duratura per un tempo non definito — l'ammontare della pensione *non può essere determinato* in base alla consistenza del portafoglio del 1911, ma in base a quella dell'*ultimo futuro anno* della carica stessa. *Ripetesi*, è evidente.

Era proprio l'incontroverso tenore della convenzione che escludeva, per la contraddizione che non consente, di ritenere ad un tempo ancora in vita la carica, e di prendere quella consistenza per base della liquidazione.

Perchè, o nel concetto della Corte il mandato Basevi non era ancora estinto, e allora solo nell'*ultimo anno* di suo esercizio doveva ritenere possibile conoscere quale fosse la pensione a lui competente:

o questa pensione era quella liquidabile in base al portafoglio del 1911, e allora doveva ritenersi quello l'*ultimo anno* della carica, doveva cioè ritenersi questa cessata col 31 dicembre 1911.

VI.

Violazione dell'art. 370 Cod. Proc. Civ. non che delle disposizioni degli art. 100, 139 n. 1, capoverso e n. 3 della legge di Registro testo n. 20 maggio 1897 n. 212 e della legge R. D. 21 novembre 1865 n. 26, 27 sul gratuito patrocinio art. 6 n. 2, in relazione all'art. 1 allegato D legge 19 luglio 1880 n. 5536, e violazione degli art. 360, n. 6 e 361, n. 2 Cod. Proc. Civ.

Non si discute sulla ripartizione, nè sulla compensazione parziale delle spese: sibbene sulla *giuridica* possibilità di comprendere nelle spese di giudizio, le spese e *tasse di registro di contratti* che prece- dettero di decine d'anni il giudizio stesso; e che dovevano essere stati registrati a suo tempo, sotto la responsabilità solidale di entrambi i contraenti.

È evidente come le *spese di giudizio* siano affatto diverse da quelle per la *registrazione dei contratti*, tanto che per le tasse di registro sui contratti, in base ai quali, o sulle conseguenze od interpretazione dei quali, si discute, o si deve discutere, non si può concedere la anticipazione a debito per *gratuito patrocinio*, giusta le disposizioni invocate nel marzo.

Invece la Corte di Milano pose a carico dell'Ancora, e quindi dell'Istituto Nazionale, le spese (*pare*, per due terzi) di *registrazione dei tre contratti* 15 febbraio 1896, 15 agosto 1907 e 5 maggio 1908,

come conseguenza di parziale soccombenza della Società nel giudizio contro di essa proposto da Basevi con la citazione 1° gennaio 1913. È evidente la impertinenza di queste tasse di registro al tema della giudiziale contestazione, *stricte talis*, e delle spese al giudizio stesso relative.

Il giudizio poteva svolgersi anche quando quelle tasse fossero state, come dovevano essere, a suo tempo pagate: e l'avvenuto illegale indugio al pagamento, non può valere a ripartirne comechessia la competenza passiva fra le parti contendenti, quali spese giudiziali, all'infuori di quanto sia stato in proposito fra le Parti stesse convenuto. E, tanto peggio senza addurre motivo perchè anche la Società Ancora dovesse pagarne una parte, e perchè questa parte dovesse piuttosto corrispondere a due terzi, che non ad una metà, od a quota diversa.

P. Q. M.

L'Istituto Nazionale delle Assicurazioni

chiede

« Cassarsi la denunciata sentenza, con rinvio ad altra Corte di
« Appello, liberazione del deposito, e rifusione delle spese.

Elenco dei documenti che si allegano al Ricorso:

1. Mandato speciale 14 Luglio 1914 in autentica Buttaoni.
- 1 bis. Verbale Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto Assicurazioni 24 Giugno 1914.

2. Certificato di deposito di L. 150 del tenore seguente:

« N. 279 della matrice. — Amministrazione delle Tasse sugli
« affari — Ufficio Registro di Milano.

« Il sig. On. Avv. Domenico Pozzi con danaro proprio e per conto
« dell'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, ha pagato lire centocin-
« quanta, per ricorrere alla Corte di Cassazione di Torino contro la
« Sentenza 1-28 Marzo 1914 della R. Corte di Appello di Milano, in
« Causa del detto Istituto contro Basevi Achille, ed in confronto della
« Società Ancora di Vienna. — Addì 13 Luglio 1914 ».

« Per l'azienda dello Stato L. 150.

« Il ricevitore » (*firma illeggibile*).

3. Sentenza 1-28 marzo 1914 della R. Corte di Appello di Milano
denunziata, colla pedissequa relazione di notifica.

4. Fascicolo elencato atti del Giudizio di Appello.

5. Fascicolo elencato Atti del 1° Giudizio con la sentenza 31 luglio,
25 agosto 1913 al Tribunale di Milano.

6. Fascicolo elencato delle Produzioni di I e II Giudizio.

Avv. DOMENICO POZZI.

Avv. MARCO BAGGINI

Avv. GENERALE ERARIALE DI ROMA

Avv. ERARIALE DI TORINO.